CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Torino (nel seguito UNITO), con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino P.IVA 02099550010 C.F. 80088230018, rappresentato per la firma del presente atto dal **Prof. Stefano Geuna**, Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Torino, operante ai fini del progetto DEFI 3R Renforcement, Réseau, Rayonnement, con Responsabile Scientifica: Alessandra Florio Pla.

 \mathbf{E}

L' Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste (nel seguito UNIVDA) codice fiscale n. 91041130070 P. IVA n. 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, 2A – 11100 Aosta, rappresentato per la firma del presente atto dalla **Prof.ssa Mariagrazia Monaci,** Rettrice.

E

L' Università degli Studi di Genova (nel seguito UNIGE) e fiscale n. 00754150100 P. IVA n. 00754150100, con sede in Genova, Via Balbi 5, 16126, rappresentato per la firma del presente atto dal **Prof. Federico Delfino**, Rettore e Legale Rappresentante.

PREMESSE

- UNITO ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati;
- UNITO, quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza sul territorio;
- UNITO intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- UNIGE ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati;
- UNIGE sviluppa collaborazioni con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio ligure con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi, di incoraggiare nuovi modelli di interazione e sviluppo sinergico tra la comunità accademica e il territorio;
- UNIGE concorre alla realizzazione degli obiettivi comuni fissati dalle agende delle organizzazioni internazionali, ai piani nazionali e alle linee di indirizzo ministeriali, in coerenza con i piani strategici della Regione e degli enti locali;
- UNIVDA concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli
 obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche
 con particolare riguardo alle specificità linguistico-culturali della Regione Valle d'Aosta;

- UNIVDA, nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove la cooperazione culturale e scientifica, in particolare con i Paesi appartenenti all'area francofona, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti;

Considerato che il progetto 3R (Renforcement, Réseau, Rayonnement), nato dalla confluenza delle linee strategiche dell'Università di Torino, da un lato, e della rete AUF (assi strategici 2017 - 2021), dall'altro, intende potenziare l'offerta di tirocini e stage curricolari ed extra-curricolari, con un particolare focus sulle opportunità di impiegabilità degli studenti della rete francofona;

Tenuto conto che il progetto è co-finanziato dall'agence universitaire de la Francophonie - Europe de l'Ouest (nel seguito AUF) nell'ambito del bando Développement d'Espaces Francophones d'Innovation (DEFI);

Preso atto che l'attuazione del progetto tiene conto delle raccomandazioni del comitato regionale di esperti formulate e trasmesse a UNITO con lettera del 26 marzo 2020;

Le Parti, visti gli interessi comuni, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, perseguire obiettivi comuni e collaborare congiuntamente alle attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. Con la presente Convenzione UNITO e UNIVDA e UNIGE si impegnano a collaborare in modo non episodico, condividendo esperienza e risorse, al fine di creare una sezione dedicata *per gli stage nei Paesi della rete AUF per ogni Ateneo Partner*. Gli obiettivi specifici della collaborazione sono descritti nell'Articolo 2.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti si accordano per approfondire la loro cooperazione nelle seguenti forme:

- condividere buone pratiche ed esperienze reciproche sul tema di cui all'art. 1;
- reperire e uniformare le informazioni relative a tutte le tipologie di tirocinio svolte in Francia e nella rete AUF, per i tre partner accademici;
- identificare le procedure di accesso agli stage e adeguarle agli standard AUF;
- semplificare l'accesso alle informazioni sulle possibilità di tirocinio offerte dai tre partner accademici e promuoverle successivamente tra gli studenti;
- mettere in rete le aziende e le istituzioni partner avvalendosi degli strumenti esistenti,
 quali la piattaforma France Alumni, messa a disposizione dall'Ambasciata di Francia;

- recensire le possibilità di finanziamento per tirocini;
- garantire una continuità operativa degli strumenti utilizzati;
- aumentare considerevolmente il flusso degli stage in Francia e nella rete AUF;
- allargare la rete di partenza coinvolgendo ulteriori attori accademici;
- consolidare il legame con il territorio attraverso la collaborazione tra il livello accademico e quello aziendale;
- usare le strutture in dotazione nelle rispettive istituzioni;
- cooperare con ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- diffondere i risultati ottenuti sia all'interno delle comunità Universitarie che più in generale alla società civile.

Le attività di cui sopra potranno essere definite, di volta in volta, mediante la stipula di appositi accordi attuativi fra UNITO e UNIVDA e UNIGE, anche nella forma dell'accordo ex art. 15 della Legge 241/90, e nei quali saranno definiti l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione delle prestazioni relative all'esecuzione di tali programmi; tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole della presente Convenzione.

Articolo 3 - Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della stipula e alla scadenza potrà essere rinnovata secondo modalità e criteri stabiliti dai rispettivi vigenti ordinamenti. Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alle Controparti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 4 - Comitato di indirizzo

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di indirizzo, con funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento organizzativo per l'effettiva attuazione della presente Convenzione. A esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse.

- Il Comitato di indirizzo è composto come segue:
- per UNITO: prof.ssa Alessandra Fiorio Pla (Coordinatrice Istituzionale per la Mobilità Internazionale);
- per UNIVDA: Prof.ssa Teresa Grange (docente del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali):
- per UNIGE : Prof.ssa Elisa Bricco Direttrice del Dipartimento di lingue e culture moderne

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente individuato con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione scritta alle controparti, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi

impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, se del caso anche in videoconferenza.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 5 - Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo di UNITO e quelli di UNIVDA e UNIGE potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione del nome e del logo di UNITO e quelli di UNIVDA e UNIGE, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Il contenuto della presente Convenzione non conferisce alle parti il diritto di utilizzare qualsiasi nome, marchio o altra denominazione appartenente ad una delle altre due Parti (comprese le abbreviazioni) a scopi pubblicitari o qualsiasi altra attività promozionale, salvo diversamente concordato.

Articolo 6 – Riservatezza

L'esecuzione di questo accordo può significare che le parti si scambiano informazioni proprietarie e riservate, in qualsiasi forma (di seguito "Informazioni riservate").

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente Convenzione, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. In particolare, le parti si impegnano a:

- a. trattare le informazioni riservate come segrete e non divulgarle a terzi;
- b. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per svolgere le attività descritte nel presente accordo;
- c. non brevettare informazioni o dati che fanno parte delle informazioni riservate;
- d. limitare la diffusione di informazioni riservate all'interno delle loro organizzazioni esclusivamente a quelle persone i cui uffici giustificano la conoscenza di tali informazioni;
- e. informare tutte le persone all'interno delle loro organizzazioni che acquisiscono informazioni riservate, degli obblighi di riservatezza ad esse applicabili.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dal Regolamento UE 2016/679 e si impegnano ad attenersi alle rispettive e relative policy di Ateneo in tema di sicurezza dei dati.

Articolo 8 – Controversie e legge applicabile

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere rispetto all'esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti concordano che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione a seguito di una violazione della presente Convenzione sarà obbligatoriamente ed esclusivamente soggetta alla giurisdizione del Tribunale di Torino; le leggi italiane sono esclusivamente applicabili.

Articolo 9 - Registrazione e spese

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

L'imposta di bollo della presente Convenzione verrà assolta virtualmente, nella misura intera, dall'Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Università degli Studi di Torino IL RETTORE Prof. Stefano Geuna

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste LA RETTRICE Prof.ssa Mariagrazia Monaci

Università degli Studi di Genova IL RETTORE Prof. Federico Delfino